

STATUTO

**IL MELOGRANO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REANA DEL ROIALE UD VIA
CARBONARIA 40

Numero REA: UD - 181018

Codice fiscale: 01554750305

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al n.76354/30940 di rep.

IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

IMPRESA SOCIALE

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

TITOLO I

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, la società cooperativa denominata:

IL MELOGRANO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

IMPRESA SOCIALE

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'organismo provinciale dell'Associazione Cooperative Friulane.

La sede legale è posta nel Comune di Reana del Roiale (Udine).

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dell'atto costitutivo. È invece attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di istituire, trasferire o sopprimere filiali, dipendenze, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del codice civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e la stessa potrà essere prorogata, con decisione dei soci, prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopi sociali e mutualistici

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512 e 2514 del codice civile e, senza finalità speculative, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di chiunque si trovi in stato di bisogno, svantaggio, handicap o emarginazione, in conformità e nello spirito della Legge 8 novembre 1991, n. 381, e della L.R. 26 ottobre 2006, n. 20, e delle altre disposizioni applicative.

La cooperativa, ispirandosi ai principi di solidarietà, si propone quindi di svolgere, in modo organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale nonché all'integrazione sociale ed all'inserimento lavorativo

dei Soci e di chi, trovandosi in stato di svantaggio, bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chiede di usufruirne. -----

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato o quali utenti) partecipino, nelle diverse forme, all'attività della Società. -----

Le categorie a cui la Società si rivolge sono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa e in situazioni di difficoltà familiari, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge, oltre a tutte le altre persone svantaggiate come individuate dalla Legge 381/91, dalla L.R. 7/92 e dalle altre disposizioni di legge nazionali e regionali, e le persone a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli Enti locali o dagli organi giudiziari. -----

La cooperativa persegue pertanto lo scopo mutualistico di garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci. Essa ha lo scopo di inserire in attività lavorative, oltre che i soggetti svantaggiati come sopra individuati, anche le persone normodotate rispettando comunque le percentuali previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di cooperazione sociale. -----

In particolare, senza finalità speculative, la cooperativa si propone quindi di: -----

- favorire l'inserimento nella vita sociale e produttiva, in qualità di soci, di persone con difficoltà di adattamento e di inserimento nel mondo del lavoro; -----
- garantire, agli stessi, continuità occupazionale e lavorativa nonché adeguate condizioni economiche, morali e sociali perseguendo anche l'obiettivo di assicurare loro condizioni remunerative del lavoro prestatosi possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato; -----
- favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle altre persone in cerca di occupazione e/o dei lavoratori in genere; -----
- promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; -----
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche e della cooperazione sociale in particolare. -----

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con i terzi non soci. -----

La cooperativa si propone inoltre, avvalendosi di tutte le agevolazioni di legge, il conseguimento delle finalità proprie delle imprese sociali come definite dal D.Lgs. 155/2006 e pertanto: -----

- redige annualmente, secondo le linee guida all'uopo predisposte dall'autorità competente, al fine di rappresentare l'osservanza delle proprie finalità sociali, il bilancio sociale della propria attività, da depositarsi presso il competente Registro delle Imprese; -----
- adotta uno specifico regolamento interno per la disciplina delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle proprie

attività. -----

----- **Articolo 4 - Oggetto sociale** -----

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici la Cooperativa, senza scopo di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone l'esercizio esclusivo di attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile quali: -----

- a) la gestione di aziende agricole, ivi comprese le aziende florovivaistiche, sia in proprietà sia in affitto attraverso la conduzione di fondi per la coltivazione dei prodotti agricoli in genere; -----
- b) la gestione, anche nelle varie forme di soccida, di stalle per l'allevamento razionale sia del bestiame da latte o da carne che di qualsiasi altra specie animale nonché la gestione di attività di allevamento al pascolo o in altra forma di bovini, caprini, ovini, da latte e carne, equini e bufali nonché di selvaggina; -----
- c) la raccolta, il trasporto, la manipolazione, la lavorazione e la trasformazione nonché conservazione, stagionature e il confezionamento dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei fondi; -----
- d) la vendita dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei fondi e di quelli ricavati dalla loro manipolazione, lavorazione e trasformazione anche attraverso l'allestimento di punti di vendita all'ingrosso ed al minuto, od in forma ambulante, per ricavare, attraverso la concentrazione dell'offerta, condizioni remunerative migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato; -----
- e) l'incremento, la tutela e la valorizzazione del tabacco nonché l'attività di coltivazione dello stesso anche attraverso adeguate iniziative di carattere associativo finalizzate alla sua divulgazione, alla sperimentazione, all'assistenza tecnica, all'ammasso delle produzioni; -----
- f) la gestione, in forma diretta o mediante affidamento a terzi, di spacci, negozi o punti di vendita comunque denominati, finalizzati all'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività ed, in via complementare e non prevalente, dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, nonché dei prodotti agro - alimentari derivati; -
- g) la gestione di attività di natura agrituristica ed agroambientale finalizzate alla immissione al consumo dei prodotti ottenuti dalla propria attività e che prevedano altresì la fornitura di servizi di ricezione ed ospitalità da effettuarsi comunque in rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola esercitata dalla cooperativa e con le aziende agricole dei soci, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti emanati da organismi pubblici comunitari, nazionali e regionali; -----
- h) l'acquisto sul mercato, in via sussidiaria, e comunque non prevalente ed integrativa rispetto a quelle ricavate dalla conduzione dell'azienda e nei limiti previsti dalla legge, materie prime e prodotti finiti, ai fini di un razionale utilizzo dei propri impianti di trasformazione e commercializzazione; -----
- i) l'attuazione, allestimento, manutenzione e gestione di aree verdi, vivai, aiuole, giardini, orti botanici, spazi pubblici e privati destinati a verde, aree verdi attrezzate ad uso sportivo, recettivo, ricreativo e turistico ivi compresi i parchi naturali; -----
- j) la creazione e gestione di aziende, parchi o aree in genere di e-

ducazione agricola e/o naturalistica, ivi comprese le fattorie didattiche e le iniziative similari, da realizzarsi anche in collaborazione con enti pubblici, consorzi di promozione turistica, associazioni etc.. -----
La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati. -----

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile. -----

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale ed a tal fine potrà: ---

a. assumere interessenze, azioni e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio; -----

b. concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno; -----

c. promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fidejussorie; ---

d. acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle comprese nel presente oggetto sociale; -----

e. associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale; -----

f. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. -----

La cooperativa, infine, si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. -----

Tale sezione di attività dovrà essere conforme alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. primo settembre 1993 - n. 385 - e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 32 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale. -----

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari



Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge. -----

Se il numero dei soci è inferiore a nove tutti i soci debbono essere persone fisiche. -----

Possono essere Soci Cooperatori: -----

a) le persone in situazione di svantaggio, come individuate dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia, ed in generale tutti i lavoratori, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali e degli scopi mutualistici; tali soci assumono anche la denominazione di Soci Lavoratori, ai sensi di legge; -----

b) le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci assumono anche la denominazione di Soci Volontari ai sensi della Legge 381/91 e della L.R. 7/92; -----

c) gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

In particolare, le categorie di soggetti svantaggiati cui la società si rivolge sono quelle individuate dalle leggi nazionali e regionali in materia di cooperazione sociale. -----

Qualora i soci svantaggiati difettino dei requisiti di capacità d'agire essi saranno rappresentati, nel rapporto associativo instaurato con la Cooperativa ed a termini di legge, dal loro legale rappresentante. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. -----

Il socio volontario, come sopra definito, non percepirà alcuna retribuzione o rimborso, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci. -----

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Possono acquisire la qualifica di Soci Sovventori le persone fisiche e giuridiche, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale. -----

In sede di ripartizione degli utili ai soci sovventori spetta una remunerazione fino a due punti percentuali in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci. -----

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alle quote dei soci cooperatori. -----

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche ai possessori degli strumenti finanziari attivati dalla cooperativa ai sensi di legge. -----

Possono inoltre essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi. -----

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio -----

Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché temporaneamente in misura parziale, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, assunta in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; -----
- b) i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa. -----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, come previsto dal presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare e di esercitare il voto nelle assemblee sociali fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della Società ed i ca-

si previsti alle lettere c), d), e) e g) del successivo articolo 21. -----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono rappresentare in assemblea altri soci ed essere eletti alle cariche sociali. -----

Gli stessi possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 11 del presente statuto. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal successivo articolo 12 del presente statuto. -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. -----

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 8. ---

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12. -----

Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente statuto: -----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. -----

Articolo 7 - Ammissione

La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere: -----

- a) le generalità, residenza e domicilio se trattasi di aspirante socio persona fisica; -----
- b) la denominazione e sede legale nonché i dati identificativi del legale rappresentante se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica; -----
- c) il numero di codice fiscale e dell'eventuale Partita I.V.A.; -----
- d) l'attività di lavoro svolta o che si intende svolgere e le proprie caratteristiche personali e professionali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto; -----
- e) l'ammontare delle quote sociali che si intende sottoscrivere; -----
- f) la qualifica di socio cooperatore lavoratore o volontario che si intende rivestire; -----
- g) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; ---

h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto; -----

i) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto. Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata dalla delibera assunta dall'organo sociale competente, dall'indicazione della persona fisica designata alla rappresentanza e da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della Società. -----

L'ammissione è deliberata dall'Organo Amministrativo tenuto anche conto di quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci che appartengono alla categoria speciale. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, deve motivare l'eventuale rigetto comunicandolo agli interessati. -----

Il proponente la domanda, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di diniego, può chiedere che, sulla stessa, si pronunci l'assemblea dei soci la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della convocazione immediatamente successiva. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

Gli amministratori, nella relazione al bilancio annuale, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica dello statuto. -----

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori nel libro dei soci, solo successivamente a tale modifica. -----

----- **Articolo 8 - Obblighi dei soci** -----

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo: -----

a) di versare il capitale sottoscritto nonché le somme previste dal successivo articolo 10; -----

b) della scrupolosa osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; -----

d) di prestare la propria opera in cooperativa con correttezza e buona fede secondo le finalità sociali e mutualistiche e le disposizioni



previste dal presente statuto e dai regolamenti interni; -----
e) di usufruire dei servizi e delle attività poste in essere dalla cooperativa; -----
f) di concorrere alle spese della società in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
g) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
h) di non acquisire la qualifica di soci in altre società o consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 9 - Diritti dei soci** -----

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi all'amministrazione. -----

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione. -----

----- **Articolo 10 - Adempimenti nuovi soci** -----

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a tre volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel presente statuto. -----

Le somme versate dal nuovo ammesso a titolo di tassa di ammissione s'intendono versate quale indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo. -----

Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere eseguito entro un mese dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda ovvero nel diverso termine stabilito dall'Organo Amministrativo. -----

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della Cooperativa. -----

----- **Articolo 11 - Recesso** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può recedere dalla società qualora: -----

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

c) sia in possesso dei requisiti di legge per godere della pensione di anzianità o vecchiaia; -----

d) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi. -----

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma delle legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. -----

Il recesso non può essere parziale. -----

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata e gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dal suo ricevimento comunicando, al socio, l'esito dell'esame. -----

Qualora non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio che potrà attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. -----

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. -----

L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

----- **Articolo 12 - Esclusione** -----

L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'esclusione del socio: -----

a) che, perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente; -----

b) che, senza giustificato motivo, e previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle somme determinate nel precedente articolo 10; -----

c) che sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali; -----

e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente statuto; -----

f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del codice civile come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9; -----

g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa; -----

Per i soci lavoratori costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno. -----

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. -----

In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio. -----

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato, mediante lettera raccomandata, al socio interessato il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. -----

L'esclusione ha effetto dalla sua annotazione nel libro dei soci da farsi, senza indugio, a cura degli Amministratori. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra. -----

----- **Articolo 13 - Morte del socio** -----

In caso di morte del socio il rapporto sociale e mutualistico si scioglie ed il rimborso ai suoi eredi e/o legatari delle quote sociali, per l'importo effettivamente versato, avverrà nella misura e con le modalità del successivo articolo 14. -----

Gli eredi e/o i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, atto notorio dal quale risulti che sono gli unici aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione che li rappresenterà di fronte alla società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile. -----

----- **Articolo 14 - Rimborso delle quote** -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalle persone fisiche, hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote sociali per l'importo effettivamente versato aumentato delle rivalutazioni eventualmente operate ai sensi del successivo articolo 20 del presente statuto. -----

La liquidazione avverrà sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. -----

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata in forma scritta ed, il relativo pagamento, dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso. -----

Il rimborso delle quote assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies può essere corrisposta in più rate, uni-

tamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote qualora, lo stesso, non sia richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato. -----

Il valore delle quote sociali per le quali, entro il suddetto termine, non sia richiesto il rimborso sarà devoluto alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente articolo 12, lettere da b), c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione. -----

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile. -----

----- **Articolo 15 - Responsabilità del socio uscente** -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento di conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la cessione delle quote sociali. -----

Nel caso di insolvenza della Società entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto. -----

Al socio che cessa di far parte della Cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del codice civile. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **STRUMENTI FINANZIARI** -----

----- **Articolo 16 - Strumenti finanziari** -----

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la Cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del codice civile. -----

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili; -----
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

Con tale deliberazione l'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto

Handwritten signature



dagli articoli 2541 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto. -----

----- TITOLO V -----

----- RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI -----

----- Articolo 17 - Rapporto mutualistico e ristorni -----

Il conferimento dell'opera dei soci - lavoratori ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa. -----

Il conferimento dell'opera dei soci - lavoratori è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci. La remunerazione delle prestazioni dei soci - lavoratori, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata. -----

Il trattamento economico corrisposto ai soci - lavoratori durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. -----

Il trattamento economico corrisposto ai soci - lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ritorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari. ----

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci - lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento. -----

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ritorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti interni i quali - in via generale - debbono sempre considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545 - sexies del codice civile ed in particolare la parità di trattamento tra i soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere. -----

In particolare, la ripartizione del ritorno tra i singoli soci - lavoratori in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi potrà avere luogo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro): -----

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; -----
- qualifica / professionalità; -----
- eventuale stato di disagio o svantaggio; -----
- compensi erogati; -----
- tempo di permanenza nella società; -----
- tipologia del rapporto di lavoro; -----
- produttività. -----

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio: -

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta; -----
- b) l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile. -----

TITOLO VI -----

QUOTE SOCIALI -----

Articolo 18 - Capitale sociale -----

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato: -----

- da un numero illimitato di quote sociali nominative del valore nominale ciascuna di Euro 25,82 (venticinquevirgolaottantadue), detenute dai soci cooperatori; il valore nominale complessivo delle quote detenute da ciascun socio cooperatore non può essere in alcun caso superiore ai limiti di legge; -----
- dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 200,00 (cinquecentovirgolazerozero), detenute dai soci sovventori; -----
- dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla cooperativa ai sensi di legge. -----

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche, ai soci sovventori ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. -----

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali e delle azioni del socio sovventore -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo. -----

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente. -----

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le quote per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che, questi, abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. -----

Contro tale diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29. -----

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili. ----

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 20 - Esercizio sociale, bilancio ed utili

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo, previa redazione di esatto inventario, provvede alla formulazione del bilancio d'esercizio nelle sue componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredandolo, qualora obbligatorio per legge, con la relazione sulla gestione. -----

Il bilancio, unitamente all'eventuale relazione sulla gestione ed alla relazione del Collegio Sindacale ovvero dell'incaricato al controllo contabile se nominati, deve restare depositato in copia nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. -----

La relazione sulla gestione ovvero, nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata, la nota integrativa, dovrà contenere, a norma di legge:

- le indicazioni relative alla mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile; -----
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile; -----
- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile; -----
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile; -----
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge. Entro il medesimo termine dovrà essere presentato all'approvazione dei soci il bilancio sociale della propria attività previsto dal secondo comma dell'articolo 10 del D.Lgs. 155/2006. -----

Gli avanzi netti di gestione saranno così destinati: -----

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile; -----

- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92; -----
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525; -
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa; -----
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 33; -----
- f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15; -----
- g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali; -----
- h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri. -----
- L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio sia devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b). -----

Fermo restando il disposto del successivo articolo 34, il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto. -----

TITOLO VIII -----

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI -----

Articolo 21 - Decisioni dei soci -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongono alla loro approvazione. -----

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto; -----
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; -----
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente; -----
- d) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, in



quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile; -----

e) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----

f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; -----

g) la decisione di compiere operazioni che comportino sostanziali modifiche all'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; -----

h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. -----

----- **Articolo 22 - Assemblee** -----

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo per gli adempimenti di legge ed ogni qual volta, lo stesso, lo ritenga utile alla gestione sociale. -----

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale qualora nominato, oppure da almeno un decimo dei soci. ---

La convocazione dell'assemblea ha luogo mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

L'organo amministrativo a sua discrezione, ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. -----

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune della sede sociale purché nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. -----

----- **Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi** -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto di voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione: -----

- dei casi previsti dalle lettere a), e), g) ed h) del precedente articolo 21 e dall'ultimo comma del successivo articolo 34 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti soci aventi diritto al voto; -----

- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 29 per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti soci aventi diritto al voto. -----

In ogni caso la deliberazione assembleare si intende adottata quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono altresì presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. -----

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci fatto salvo il diritto di recesso per quelli non intervenuti o dissenzienti. Il diritto di recesso non può essere esercitato per le deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società. -----

----- **Articolo 24 - Votazioni** -----

Le deliberazioni dell'assemblea hanno sempre luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evitanza del voto espresso da ciascun socio. -----

----- **Articolo 25 - Voto** -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente statuto. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto. -----

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile. -----

----- **Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea** -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicepresidente: in caso di assenza anche di questi da persona designata, a maggioranza, dai presenti all'assemblea. -----

Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. -----

----- **ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

----- **Articolo 27 - Amministrazione** -----

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea. -----

L'assemblea delibera sulla composizione dell'organo amministrativo e provvede alternativamente: -----

- all'elezione dell'amministratore unico; -----
- all'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione previa determinazione del numero. -----

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci. -----

La nomina dell'amministratore unico deve essere fatta tra i soci. -----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. -----

Gli amministratori possono essere sempre rieletti. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l'assemblea all'atto della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio. ---

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea tra i soci. -----

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea. -----

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, ovvero la maggioranza di amministratori scelti tra i soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

In caso di sopravvenuta mancanza dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in sua assenza dal vicepresidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o, se nominato, dal collegio sindacale e/o dal revisore. -----

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo - che può anche essere diverso dal Comune ove è ubicata la sede sociale purché nella Regione Friuli Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Se i membri sono due è necessaria la presenza di entrambi. -----
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti, se gli amministratori votanti sono due la deliberazione si intende respinta mentre se gli amministratori sono più di due prevale sempre il voto del Presidente. -----
Delle deliberazioni deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori. -----
Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa fatti salvi quelli che, per legge o per statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea. -----

In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori. -----

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile. -----

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

L'amministratore unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della società. -----

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere, comunque, costituita da soci cooperatori. -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo se nominato. -----

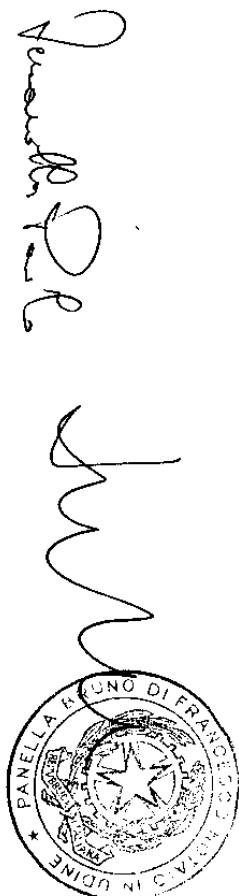
In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. -----

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

----- Articolo 28 - Organo di controllo -----

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale. -----

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. -----



I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono sempre rieleggibili. -----

Il collegio sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. -----

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti di legge; -----

- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione; -----

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo. -----

----- TITOLO IX -----

----- CONTROVERSIE -----

----- Articolo 29 - Clausola compromissoria -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; -----

- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. -----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. -----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cin-

quantamila/00); _____

b) tre, per le altre controversie. _____

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile. _____

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. _____

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società. _____

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003. _____

Gli Arbitri decidono secondo diritto. _____

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. _____

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa. _____

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura. _____

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. _____

_____ **TITOLO X** _____

_____ **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** _____

_____ **Articolo 30 - Scioglimento anticipato** _____

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge l'assemblea dei soci stabilirà: _____

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; _____

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; _____

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; _____

- i poteri dei liquidatori. _____

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori si applicano la norme dell'articolo 2489 del codice civile. _____

La società, previa eliminazione delle cause di scioglimento, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione. _____

In tal caso, al socio dissenziente, spetta l'esercizio del diritto di recesso. -----

La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile. -----

----- **Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale** -----

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine: -----

a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del precedente articolo 20; -----

b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92. -----

----- **TITOLO XI** -----

----- **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** -----

----- **Articolo 32 - Regolamenti** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle proprie attività nonché quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico comprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001. -----

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci compresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 17. -----

----- **Articolo 33 - Penali** -----

Il socio inadempiente agli obblighi statuari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della sua natura risarcitoria, confluirà nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempienza ha avuto luogo. -----

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'organo amministrativo. -----

L'organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infra-

zione e dell'eventuale recidiva. _____

Articolo 34 - Clausole Mutualistiche _____

Le seguenti clausole mutualistiche: _____

- a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; _____
 - b. divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; _____
 - c. divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento; _____
 - d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; _____
- unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono inderogabili e devono, di fatto, sempre essere osservate. _____
- La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede assembleare solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto. _____



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Udine, 23 ottobre 2008